



*Oltre
la malattia*

**Allegato alla guida ai diritti previdenziali,
assistenziali e sociali del malato oncologico**



il Patronato della CGIL

*Allegato alla Guida "Oltre la
malattia" a cura di Marilena
Mellone e Roberto Scipioni - Inca
Nazionale*

Ultimo aggiornamento agosto 2016



il Patronato della CGIL

DIRITTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI DEL MALATO ONCOLOGICO



il Patronato della CGIL

I diritti garantiti dalle leggi e dai CCNL

Diverse forme di tutela vengono garantite dalle leggi e dai CCNL:

- Prestazioni pensionistiche previdenziali
 - ✓ Assegno ordinario di invalidità (**art. 1 legge 222/1984**)
 - ✓ Pensione di inabilità-Assegno APC (**artt. 2-5 L. 222/1984**)
 - ✓ Pensione di vecchiaia anticipata (**art. 1 comma 8 D.lgs. 503/1992**)
- Prestazioni economiche assistenziali (invalidità civile):
 - ✓ Assegno mensile (**art. 13 legge 118/71**)
 - ✓ Pensione di inabilità (**art. 12 legge 118/71**)
 - ✓ Indennità di accompagnamento (**art. 1 legge 18/1980**)
- Indennità di malattia – periodo di comporto
- Permessi mensili per handicap (**art. 33 legge 104/92**)
- Congedo biennale retribuito (**art 42 comma 5 D.lgs. 151/2001**)
- Congedo non retribuito (**art. 4 commi 1-2 legge 53/2000**)
- Trasferimento altra sede (**art. 33 commi 5-6 legge 104/1992**)
- Trasformazione da full-time a part-time (**art. 8 commi 3-4 D.lgs. 81/2015**)

Prestazioni pensionistiche previdenziali

La legge 222/84 ha previsto per le lavoratrici/ lavoratori dipendenti privati e autonomi in possesso almeno di 5 anni di contribuzione di cui 3 negli ultimi cinque:

- **Assegno ordinario di invalidità** in caso di riduzione permanente della capacità lavorativa a meno di 1/3. L'assegno è riconosciuto per 3 anni riconfermabili a domanda per altri periodi triennali fino al terzo riconoscimento dopo il quale la conferma non necessita di ulteriore verifica. È compatibile con l'attività lavorativa.

Al compimento dell'età prevista l'AOI è trasformato in pensione di vecchiaia.

Art.1 legge 222/1984



- **La pensione di inabilità** è concessa se è accertata la permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa dell'infermità. La pensione è calcolata con l'incremento di una maggiorazione contributiva che tiene conto degli anni mancanti al compimento del 60° anno di età dell'inabile. Decorre dalla cessazione dell'attività lavorativa.
- **Assegno per assistenza personale e continuativa** concesso ai titolari di pensione di inabilità che necessitano di assistenza per deambulare o per gli atti quotidiani della vita. E' incompatibile con analoghe prestazioni ed è sospeso in caso di ricovero gratuito. L'importo di €533,22 è erogato per 12 mensilità. Dal 2005 è esportabile all'estero in ambito UE.

Artt.2 e 5 legge 222/1984

- **Pensione di vecchiaia anticipata** istituita (D.lgs. 503/92) per i soli dipendenti privati in caso di accertata invalidità all'80%. Legata all'aspettativa di vita, nel 2016 avranno diritto ad accedere alla pensione di vecchiaia a 60 anni e 7 mesi gli uomini e a 55 anni e 7 mesi le donne.

d.lgs. 503/92 art. 1 comma 8

Prestazioni economico-assistenziali per invalidità civile

Assegno mensile invalidi civili parziali:

Le condizioni per ottenere questa prestazione sono:

- percentuale invalidità civile dal 74%- 99%
- età compresa fra i 18 e i 65 anni e 7 mesi (dal 01/01/2016)
- cittadinanza italiana o UE e residenza in Italia
- cittadini extracomunitari (permesso di soggiorno legale)
- reddito per il 2016 non superiore a € 4.800,38
- Mancato svolgimento attività lavorativa

La misura mensile del trattamento per il 2016 è di 279,47 euro (13 mensilità)

Art.13 legge 118/71



La pensione di inabilità civile

I requisiti per la concessione sono:

- percentuale di invalidità del 100%
- età compresa tra i 18 e i 65 anni e 7 mesi (dal 01/01/2016)
- cittadinanza italiana o UE e residenza in Italia
- cittadini extracomunitari (permesso di soggiorno legale)
- reddito per il 2016 non superiore a € 16.532,10
- La misura mensile del trattamento è di 279,47 euro (13 mensilità)

Indennità di accompagnamento

Agli invalidi al 100% che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita o non deambulanti spetta l'indennità di accompagnamento (anche temporaneamente, durante il periodo di chemio). L'indennità viene corrisposta per 12 mensilità e, per l'anno 2016, l'importo è pari a 512,34 euro mensili.

Art.12 legge 118/71

Art. 1 legge 18/80



il Patronato della CGIL

Iter accelerato per l'accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap

Prevede un procedimento più breve per le persone affette da patologie oncologiche.

L'accertamento dell'invalidità civile e dell'handicap deve essere effettuato dalla commissione medica Asl integrata dal medico Inps entro 15 giorni dalla domanda dell'interessato.

Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti.

Art. 6 legge 80/2006

Malattia e comportamento

Quando si verifica un evento morboso (malattia) che determina incapacità lavorativa la legge e i CCNL tutelano il lavoratore:

- sotto il profilo della conservazione del rapporto lavorativo, (periodo di comportamento), nel corso del quale il datore di lavoro non potrà licenziarlo
- sotto il profilo economico, riconoscendogli il diritto a percepire la retribuzione o un'indennità, nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalle norme contrattuali o dal giudice secondo equità.

In taluni casi l'onere della retribuzione è sostenuto totalmente dal datore di lavoro (malattia non indennizzata dall'INPS), mentre in altri l'INPS eroga l'indennità di malattia, che può essere integrata o meno dal datore di lavoro.

I contratti collettivi, soprattutto nel pubblico impiego, possono prevedere, in caso di patologie oncologiche o gravi patologie, l'esclusione dei giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in day hospital, come anche di assenza per sottoporsi alle cure, dal computo dei giorni di assenza per malattia normalmente previsti.



Visite fiscali

Lavoratori del settore privato:

tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00. Sono esclusi dall'obbligo di reperibilità se l'assenza è connessa:

- patologie gravi che richiedono terapie salvavita comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
- stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta in misura pari o superiore al 67%.
-

Lavoratori del settore pubblico:

tutti i giorni dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Sono esclusi dalla reperibilità:

- Patologie gravi con terapie salvavita
- Infortuni sul lavoro INAIL o causa di servizio
- Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
- Se già effettuata la visita fiscale.

DM 11 gennaio 2016
DM 206/2009

Permessi ex lege 104/92

Il riconoscimento della situazione di handicap grave determina la possibilità di fruire di diverse agevolazioni lavorative sia da parte della lavoratrice/lavoratore in situazione di handicap sia da parte della lavoratrice/lavoratore che assiste un familiare con handicap.

Permessi:

✓ Lavoratrice/Lavoratore disabile:

- 3 giorni di permesso mensili frazionabili in ore;
- 2 ore al giorno con orario di lavoro uguale o superiore a 6 ore, 1 ora se inferiore alle 6 ore.

✓ Lavoratrice/Lavoratore che presta assistenza:

- 3 giorni di permesso (frazionabili in ore se contrattualmente previsto).

Art. 33 commi 3-6 legge 104/92

Altri benefici

La lavoratrice/lavoratore che abbia un'invalidità accertata:

- dal 75% in poi ha diritto a una maggiorazione contributiva di due mesi per ogni anno effettivamente lavorato per un massimo di 5 anni
- dal 46% in poi può chiedere l'iscrizione negli elenchi tenuti dai competenti uffici del lavoro, ai fini dell'assunzione obbligatoria presso enti pubblici o privati
- dal 50% in poi può fruire annualmente, di un congedo per cure per un periodo non superiore a 30 giorni (frazionabili). Questo congedo non rientra nel periodo di comporto ed è concesso e retribuito dal datore di lavoro a seguito di richiesta del dipendente accompagnata da idonea documentazione dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta.



- all'esenzione totale dal ticket per le prestazioni sanitarie appropriate per il monitoraggio delle patologie di cui sono affette e delle loro complicanze, per la riabilitazione e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti, ovvero per visite specialistiche, per esami di laboratorio, per esami strumentali diagnostici, per i farmaci;
- all'esenzione totale dal pagamento dei ticket per farmaci e visite per qualsiasi patologia in caso di riconoscimento del 100% di invalidità civile;
- al contrassegno disabili con una capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta rilasciata dalla ASL
- a numerose detrazioni fiscali, se in situazione di handicap, come quelle relative all'acquisto di veicoli, alla detrazione delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza o all'eliminazione delle barriere architettoniche

Congedo non retribuito

La legge 53/2000 all'art. 4 dispone:

- **Comma 1**: 3 giorni di permesso retribuiti per gravi motivi familiari (in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente)
- **Comma 2**: il lavoratore dipendente pubblico o privato ha diritto a un periodo di congedo non retribuito, continuativo o frazionato, per gravi e documentati motivi familiari fino a un massimo di 2 anni, durante i quali conserva il posto di lavoro, ma non può svolgere alcuna attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali.

Congedo biennale retribuito

Viene concesso per assistere familiari con handicap in condizione di gravità. Ha la durata di due anni, è retribuito e può essere fruito anche in maniera frazionata.

Tranne nel caso in cui il congedo è chiesto dai genitori del disabile, tutti gli altri familiari, secondo un tassativo ordine prioritario, (coniuge, figli, fratelli/sorelle, parenti e affini entro il terzo grado) possono richiedere il congedo solo se conviventi con il disabile da assistere.

Il primo beneficiario è il coniuge, il diritto degli altri beneficiari scatta solo in caso di mancanza, decesso o grave patologia invalidante di chi precede.

Durante la fruizione del congedo straordinario retribuito non si maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto.

Art. 42 comma 5 D.lgs. 151/2001

Trasformazione da full time in part time

I lavoratori pubblici o privati affetti da patologie oncologiche, gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale.

A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.

Art. 8 comma 3 D.lgs. 81/2015



È riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico degenerative riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nel caso di assistenza una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

Art. 8 comma 4 D.lgs. 81/2015

Trasferimento altra sede

Il lavoratore disabile o che presta assistenza a familiare disabile ha diritto:

- a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio o a quella più vicina alla persona da assistere. Si tratta di un interesse legittimo, ma non un diritto soggettivo insindacabile (l'azienda potrebbe rifiutare per motivi organizzativi)
- a non essere trasferito senza il suo consenso.

Art. 33 commi 5-6 legge 104/92

Appunti

Lined paper template with 16 horizontal black lines for writing.



il Patronato della CGH.

www.inca.it

